



## Allegato C – Nota metodologica

### LA NORMA

Il comma 567 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 prevede un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, da destinare ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Il contributo è erogato annualmente nell'importo di 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, e 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, ed è ripartito in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

### INDIVIDUAZIONE ENTI BENEFICIARI

I comuni beneficiari sono i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700.

Per il calcolo del disavanzo pro capite si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche da dati di preconsuntivo: tutti i comuni sede di città metropolitana hanno inviato il rendiconto o i dati di preconsuntivo entro la predetta data, tranne Catania.

L'analisi è proseguita solo sugli enti che si trovano in disavanzo: partendo dal prospetto del risultato di amministrazione, il disavanzo è stato nettizzato dei contributi assegnati per l'annualità 2021 con i seguenti decreti di riparto:

- a. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 novembre 2020 (*articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*);
- b. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 16 aprile 2021 (*comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*);
- c. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 10 agosto 2021 (*articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*);
- d. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 1 febbraio 2021 (*articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*);
- e. Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 28 dicembre 2021 (*comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215*);
- f. Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 29 dicembre 2021 (*comma 8-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215*);



- g. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, in corso di perfezionamento (*articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*);
- h. Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze in corso di perfezionamento (*commi 565 e 566 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*).

Successivamente, prendendo a riferimento la popolazione al 1° gennaio 2020 scaricabile dal sito dell'ISTAT al seguente link: <https://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2020&lingua=ita> è stato calcolato il disavanzo pro capite.

I comuni che risultano soddisfare le condizioni poste dai commi 568 e 569 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 234/2021 sono Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.

## **DETERMINAZIONE DELLA BASE RIPARTO**

Individuati i comuni sede di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, è stata loro richiesta, in data 31 gennaio 2022, con lettera a firma del Ragioniere Generale dello Stato, attestazione relativa agli oneri annuali connessi al ripiano del disavanzo e all'ammortamento del debito finanziario, con specifica evidenza dei seguenti dati:

- a. la composizione del disavanzo presunto al 31 dicembre 2021;
- b. le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021;
- c. il piano di ammortamento del debito finanziario, distinto tra:
  - i. piani di ammortamento mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, BEI, Credito Sportivo e altri Istituti di credito;
  - ii. piani di ammortamento relativi alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e successivi rifinanziamenti;
- d. i piani di ammortamento relativi alle altre anticipazioni di liquidità (art. 6 D.L 78/2015, art. 243-ter TUEL, ecc.).

La richiesta è stata riscontrata nei termini da ogni comune beneficiario.

I dati relativi al disavanzo sono stati nettizzati dei contributi assegnati nel biennio 2022-2023 ai sensi dei seguenti decreti di riparto:

- a. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 novembre 2020 (*articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*);
- b. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 16 aprile 2021 (*comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*);
- c. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, in corso di perfezionamento (*articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*);
- d. Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze in corso di perfezionamento (*commi 565 e 566 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*).



Laddove il contributo assegnato nell'anno risultava maggiore della quota annuale di ripiano, il maggior contributo è stato portato in detrazione della quota annuale di ripiano nella/e annualità successiva/e.

I dati relativi ai piani di ammortamento del debito finanziario hanno preso in considerazione, per ogni anno di vigenza del contributo, le quote capitale di ammortamento dei mutui e la quota di interessi, con l'esclusione delle quote capitale relative alle anticipazioni di liquidità.

Per ogni ente beneficiario si è proceduto, per ogni anno, alla somma della quota di ripiano annuale del disavanzo e della rata del debito finanziario, come sopra rettificata.

### **RIPARTO**

Il riparto del contributo è avvenuto prendendo a riferimento, per ogni anno, la base di riparto come annualmente determinata, ed in proporzione al predetto onere che grava annualmente sui quattro comuni beneficiari.

Considerato che i dati contabili relativi alla quota annuale di ripiano si basano sul disavanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021, se i dati definitivi si dovessero scostare da quelli attestati, si procederà al conseguente aggiornamento del riparto, fatto salvo l'importo assegnato per l'anno 2022.